



Prot. n. 512647
del 6 agosto 2010

OGGETTO: Osservazioni su Deliberazione del Consiglio Comunale, ad oggetto: “Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 22 del 08/10/2009 “Piano casa” Applicazione nel territorio comunale”.

In relazione alla Delibera indicata in oggetto, che **codesto Comune** ha trasmesso per conoscenza alla Regione, ai soli fini collaborativi e non certo per esercitare una qualche forma di controllo, questa PF Pianificazione Urbanistica si sente in dovere di osservare che non sembra corretto quanto stabilito al punto D), lettera b) della stessa, secondo cui "Gli interventi di cui all’art.lo 1 e 2 della L.R. 22/09 non sono ammessi sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico presenti in ogni parte del territorio Comunale"

Infatti l’art.4 comma 6 della LR n. 22/2009 non vieta gli interventi sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico, ma fa salvo per essi quanto stabilito dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Richiede cioè, a seconda dei casi, la previa autorizzazione o approvazione da parte degli organi competenti alla tutela dei beni paesaggistici o storici.

L’art. 9 comma 1 della LR n. 22/2009 consente ai Comuni di limitare l’applicabilità della legge "in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio", ma tale limitazione si deve basare su "specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale".

Di tali motivazioni, però, nella Delibera Comunale non se ne trova traccia.